



**INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA
DELLA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
TRIENNIO OTTOBRE 2017 – SETTEMBRE 2020**

- **segnaletica verticale**
- **segnaletica orizzontale**

DISCIPLINARE DI GARA



Gruppo di Lavoro:

Responsabile del Procedimento :

Marinoni geom. GPietro

Progettisti:

Marinoni geom. GPietro

Tecnici collaboratori :

Direttore Lavori:

Marinoni geom. GPietro

Collaboratori Amministrativi:

Limbiate lì Settembre 2017

SETTORE TERRITORIO - *Lavori pubblici*

tel 0299097.307/330/362/646 - settore.tecnico@comune.limbiate.mb.it

Via Monte Bianco, 2 - 20812 Limbiate (MB)

tel 0299097.1 - fax 0299097641 - PEC:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it

www.comune.limbiate.mb.it

Lavori di

**INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA
DELLA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
TRIENNIO OTTOBRE 2017 – SETTEMBRE 2020**

- **segnaletica verticale**
- **segnaletica orizzontale**

CIG 721104241B

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE
NON LUMINOSA TRIENNIO OTTOBRE 2017 – SETTEMBRE 2020

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 934 del 16.10.2017 è indetta presso Comune di Limbiate – Servizio Lavori Pubblici – Via Monte Bianco 2 – Limbiate - Tel 02/990971 - - www.comune.limbiate.mb.it, una gara mediante **procedura aperta** per l'affidamento del servizio in oggetto.

Il presente Disciplinare di Gara ed i relativi allegati, che costituiscono parte integrante del Bando di Gara, regolano le modalità di partecipazione alla gara per l'affidamento dell'appalto del "**Servizio di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale non luminosa per il triennio ottobre 2017 settembre 2020**", le modalità di compilazione e di presentazione dell'offerta nonché la procedura di aggiudicazione dell'appalto.

In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

NB) La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi telematici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

Il Comune di Limbiate, di seguito denominata "Stazione Appaltante", utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii., al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it.

1 - SCHEDA RIASSUNTIVA DELLA PROCEDURA

Denominazione e Indirizzo stazione appaltante	COMUNE DI LIMBIATE Servizio Lavori Pubblici -via M. Bianco, 2-
---	---

SETTORE TERRITORIO - Lavori pubblici

tel 0299097.307/330/362/646 - settore.tecnico@comune.limbiate.mb.it

Via Monte Bianco, 2 - 20812 Limbiate (MB)

tel 0299097.1 - fax 0299097641 - [PEC:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it)

www.comune.limbiate.mb.it

Tipologia della procedura	Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Oggetto dell'affidamento	Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale non luminosa per il triennio ottobre 2017 - settembre 2020
Codice CPV	3499220-9
Codice CIG	CIG 721104241B
Criterio di Aggiudicazione	Minor prezzo ex art. 95 c.4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Valore totale della procedura	L'importo dell'affidamento è pari ad € 68.647,54 (IVA esclusa) come meglio precisato al successivo paragrafo 4.5) "Valore dell'affidamento" del presente Disciplinare di gara
Termine di presentazione offerta	Ore 08,00 del 06.11.2017
Responsabile Unico del Procedimento	GPietro geom. Marinoni – Tecnico del Comune di Limbiate -Servizio LLPP-

2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara
All. 1/a Domanda di partecipazione impresa singola
All. 1/b Domanda di partecipazione RTI, Consorzi ordinari
All. 1/c Domanda di partecipazione rete di imprese
All. 2 Documento di gara unico europeo (DGUE)
All. 3 impresa ausiliaria
All. 4 Oneri aziendali
3. Elenco prezzi unitari
4. Capitolato Speciale d'Appalto
5. Patto di Integrità

3 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- L'affidamento avrà luogo mediante **procedura aperta** ai sensi degli artt. 59 c. 1 e 60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
- La gara sarà tenuta con il metodo dell'offerta segreta ai sensi dell'art.73 lettera c) del R.D. 23 maggio 1924 n° 827. L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del

SETTORE TERRITORIO - Lavori pubblici

tel 0299097.307/330/362/646 - settore.tecnico@comune.limbiate.mb.it

Via Monte Bianco, 2 - 20812 Limbiate (MB)

tel 0299097.1 - fax 0299097641 - PEC:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it

www.comune.limbiate.mb.it

D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con il criterio del **minor prezzo**, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, **con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse** ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti nel citato art. 97, c.2 alle lett. a), b), c), d), e).

Si precisa che il criterio di aggiudicazione del minor prezzo si giustifica sul presupposto che trattasi di servizio caratterizzato da elevata ripetitività, ex art. 95 c. 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché sul presupposto che l'incidenza della manodopera risulta inferiore al 50 per cento dell'importo totale dell'affidamento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 c. 1 e 95 c. 3 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In merito all'applicazione dei suddetti metodi si precisa che:

- ai fini del calcolo della soglia di anomalia si terrà conto sino alla terza cifra decimale, da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra risulti pari o superiore a cinque;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c. 8, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a **dieci**;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c. 3-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai suddetti metodi ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di valutare la congruità dell'offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa.
- Per l'applicazione dei suddetti metodi, al fine di garantire la trasparenza del procedimento di gara e la certezza del relativo esito, con riferimento ai metodi previsti alle **lett. a) b) ed e)**, caratterizzati dal cd. "taglio delle ali", si precisa che le eventuali offerte di valore uguale che si collocheranno all'interno delle stesse ali oppure al margine delle ali medesime, non verranno conteggiate distintamente bensì come unica offerta, conformemente a quanto in precedenza previsto dall'abrogato art. 121, c.1 del DPR 207/2010 e secondo la predominante giurisprudenza formatasi in materia.
- Vista la recente Ordinanza di rimessione all'Adunanza Plenaria in merito al suddetto criterio di calcolo delle offerte da accantonare nel c.d. taglio delle ali (cfr. Ordinanza [Cons. St., sez. III, 13 marzo 2017, n. 1151](#)), si precisa che eventuali chiarimenti o interpretazioni che dovessero essere formulati con norme o linee guida emanate prima della seduta pubblica di gara in cui verrà effettuato il sorteggio di uno dei metodi in questione, troveranno diretta applicazione in sede di gara anche in difformità a quanto sopra precisato.
- Si precisa che il metodo di calcolo della soglia di anomalia, ex art. 97 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sarà individuato mediante procedura di sorteggio condotta, in seduta pubblica.
- Sono ammesse soltanto offerte in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara.
- Non sono ammesse offerte in variante.
- Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante.

4 - INFORMAZIONI GENERALI

4.1 – Descrizione/Oggetto dell'appalto

La presente procedura ha per oggetto l'appalto del "**SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA TRIENNIO OTTOBRE 2017 – SETTEMBRE 2020**".

Nello specifico l'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio manutenzione ordinaria e le forniture necessarie per la realizzazione della segnaletica stradale non luminosa sul territorio comunale.

Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Le suddette attività comprendono principalmente interventi programmabili, ma anche su chiamata da realizzarsi a seguito di segnalazioni di guasti o di adempimento alle ordinanze predisposte dal Comando di Vigilanza Urbana del Comune di Limbiate in ottemperanza delle prescrizioni del codice della strada, a seguito delle richieste dei cittadini o delle situazioni di fatto rilevate.

I prezzi d'elenco, depurati del ribasso d'asta, sono da intendersi comprensivi di ogni onere per la fornitura dei materiali in opera, per l'esecuzione delle lavorazioni e per la conclusione e verifica di quanto eseguito.

4.2 – Luogo di esecuzione del servizio

Il servizio di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale non luminosa, oggetto della presente procedura di affidamento, dovrà essere realizzato presso il patrimonio viabilistico del territorio del Comune di Limbiate.

4.3 – Modalità di determinazione del corrispettivo

Il contratto di appalto verrà stipulato interamente "**a misura**" ai sensi dell'articolo 3, lett. eeee) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 106, c.12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le condizioni previste dal C.S.A.

4.4 – Durata dell'affidamento - Termine per l'esecuzione – Penali per ritardi – Disposizioni particolari per l'esecuzione del servizio

4.4.1 - Durata dell'affidamento

L'appalto ha durata **triennale dall'ottobre 2017 al settembre 2020**, con decorrenza dalla data di consegna del servizio.

4.4.2 - Termine per l'esecuzione

- L'appaltatore, prima dell'inizio dell'esecuzione dei servizi affidatigli, concorderà con la stazione appaltante le tempistiche per gli interventi da programmare in funzione delle richieste del Comando di Polizia Locale; in particolare:
 - predisposizione e/o fornitura degli impianti da installare per l'ottemperanza alle ordinanze;
 - esecuzione dei ripristini e/o forniture dei materiali per gli interventi da realizzare in economia con il personale dipendente.

- Tutte le attività su chiamata, che esulano le normali opere programmate, andranno concordate di volta in volta anche in base all'urgenza dell'intervento come specificato nel C.S.A. tra gli obblighi dell'appaltatore.
- L'appaltatore si obbliga all'ottemperanza del cronoprogramma del servizio stabilito dal D.E.C. che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio del servizio e/o opere da effettuarsi da altre ditte per conto dell'Amministrazione Committente oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine del servizio e previa emissione del certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4.4.3 Penali per ritardi

- A - Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione degli interventi legati al servizio ed al cronoprogramma concordato per le singole attività, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari all' **1 (uno) per mille** giornaliero dell'importo netto contrattuale (art. 18 C.S.A.).
Nell'ipotesi di prestazioni frazionate in più parti, la penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, in relazione ai rispettivi importi ed in base ai relativi termini temporali.
- B - La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
1. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal DEC per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13 del CSA;
 2. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall'articolo 13, comma 4;
 3. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal D.E.C.;
 4. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
- C - La penale irrogata ai sensi del comma B, numero 1), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all'articolo 19.
- D - La penale di cui al comma B, numeri 2) e 4), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma B numero 3) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
- E - Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DEC, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all'articolo 56 del CSA.
- F - L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
- G - L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

4.4.4 Disposizioni particolari per l'esecuzione del servizio

È prevista anche l'esecuzione del servizio in orario serale o notturno nel solo caso di interventi estremamente urgenti, necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità o indispensabili per garantire l'applicazione del codice della strada.

L'organizzazione dei lavori e le loro modalità di esecuzione dovranno essere tali da ridurre al minimo i disagi per la viabilità che dovrà poter proseguire normalmente durante lo svolgimento dei servizi. L'appaltatore si impegna a lavorare anche nel mese di agosto nel consueto periodo di sospensione per ferie dei dipendenti, in orari e con modalità concordate con la D.E.C. e predisposte dalle ordinanze emesse dal comando vigili urbani.

E' previsto, altresì, l'avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., poiché l'esecuzione anticipata è necessaria al fine di garantire le condizioni di sicurezza della viabilità cittadina.

4.5 Valore dell'affidamento

L'importo dell'affidamento è di **€ 68.647,54** (Euro sessantottomilaseicentoquarantasette,54) di cui **€ 68.147,54** (Euro sessantottocentoquarantasette,54) a base di gara ed **€ 500,00** (Euro cinquecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo stimato del servizio potrà variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., senza che ciò costituisca motivo per l'Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

4.6 Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45, lett. a, b, c, d, e, f, g del D.Lgs. 50/2006 e s.m.i. in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente Disciplinare di Gara.

- Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:
 - a) operatori economici con **idoneità individuale** di cui alla lettera a) (**imprenditori individuali anche artigiani e società anche cooperative**), alla lettera b) (**consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane**), alla lettera c) (**consorzi stabili**), dell'articolo 45, comma 2, del Codice;
 - b) operatori economici con **idoneità plurisoggettiva** di cui alla lettera d) (**raggruppamenti temporanei**), alla lettera e) (**consorzi ordinari di operatori economici**), alla lettera f) (**aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete**) alla lettera g) (**gruppo europeo di interesse economico**), dell'articolo 45, comma 2, del Codice, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice;
 - c) operatori economici con **sede in altri Stati membri dell'Unione Europea**, alle condizioni di cui all'articolo 45 del Codice e di cui all'articolo 62, del D.P.R. n. 207/2010, nonché del presente Disciplinare di Gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. 50/2006 e s.m.i., come di seguito meglio precisato.

4.6.1. Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari e Geie

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i soggetti di cui all'art. 45, comma 2 **lett. d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), lett. e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602**

c.c.) lett. g) (Geie) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. possono presentare offerte anche se non ancora costituiti. In tal caso:

- dovrà essere presentata specifica **“Domanda di partecipazione Raggruppamenti temporanei – Consorzi ordinari - Geie”**, compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (**Allegato n. 1/b**); tale Domanda di partecipazione, qualora non sia stato già conferito il mandato, dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o i Geie e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; qualora sia stato già conferito il mandato, la Domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente solo dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti";
 - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario o Geie dovrà distintamente compilare e sottoscrivere digitalmente il **“Documento di gara unico europeo” (Allegato n. 2)**;
 - l'offerta economica, qualora non sia stato già conferito il mandato, dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o i Geie; qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente solo dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti".
- Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o Geie.
 - Ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario o Geie di indicare in sede di gara le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti; il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete. Resta fermo che "La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria".
 - Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
 - Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara.

4.6.2. Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui all'art.45, c.2, **lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane)**, e i consorzi di cui all'art. 45, c.2, **lett. c) del citato decreto (consorzi stabili)** sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere digitalmente il "**Documento di gara unico europeo (DGUE) (Allegato 2)**".
- Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente.
- Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

4.6.3.) Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f)

- A norma dell'art. 48, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le disposizioni del medesimo art. 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del citato decreto.
- Come meglio dettagliato nella Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità:

- dovrà essere presentata specifica "**Domanda di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete**", sottoscritta digitalmente da tutte le imprese retiste interessate all'affidamento, tramite la compilazione dello schema allegato al presente Disciplinare di gara (**Allegato n. 1/c**);
- dovrà essere allegata **la copia scansionata del contratto di rete**, che già reca il mandato a favore dell'organo comune e che pertanto integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante.
- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare e sottoscrivere digitalmente il **D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 2)** secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;
- sottoscrizione digitale dell'offerta economica da parte di tutte le imprese retiste interessate all'affidamento.

Qualora, invece, l'organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di adeguati requisiti di qualificazione) l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole (vedasi punto successivo).

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità:

- dovrà essere presentata specifica **"Domanda di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete"**, sottoscritta digitalmente da tutte le imprese retiste interessate all'affidamento, tramite la compilazione dello schema allegato al presente Disciplinare di gara (**Allegato n. 1/c**);
- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare e sottoscrivere digitalmente:
- il **D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 2)** secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;
- sottoscrizione digitale dell'offerta economica da parte di tutte le imprese retiste interessate all'affidamento;
- sottoscrizione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'affidamento, sarà conferito **mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza** ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara che potrà avere alternativamente la forma di:
 - scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, purché il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del CAD;
 - scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse da quelle di cui al punto precedente.

Tale impegno potrà essere dimostrato producendo la suddetta scrittura privata nella forma di originale, se firmata digitalmente, o mediante copia scansionata

Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

Conseguentemente, la domanda di partecipazione (Allegato 1/c) e l'offerta economica presentata e sottoscritta digitalmente dall'organo comune assieme alla copia scansionata del contratto di rete, costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l'organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara.

Dovranno inoltre essere osservate inoltre le seguenti formalità:

- ciascuna delle imprese retiste dovrà distintamente compilare e sottoscrivere digitalmente:
 - il **D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 2)** secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei.

NB): Parimenti, come precisato nella citata Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e li attestino in conformità alla vigente normativa.

4.6.4.) Partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. possono partecipare alla presente gara il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero le imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato.
In tal caso, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, deve essere prodotta la copia scansionata dell'autorizzazione del giudice delegato.
- Nell'ipotesi disciplinata dall'art. 110, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., oltre alla autorizzazione del giudice delegato sopra indicata, dovranno essere prodotti anche:
 - a) la **dichiarazione sottoscritta digitalmente** di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'affidamento, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'affidamento e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - b) il "**Documento di gara unico europeo (DGUE)**" (**Allegato 2**), debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal suddetto operatore economico.
- Non sono ammesse a partecipare alla presente gara le imprese ammesse al concordato con cessione di beni o che hanno presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, comma 6, della Legge Fallimentare.

4.6.5.) Partecipazione di imprese con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea

- Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l'art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
- Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara.
- Per tali operatori economici l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.
- E' ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nei limiti previsti dal citato articolo.

4.7 - Requisiti di partecipazione

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di seguito indicati:

4.7.1 - Requisiti di carattere generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
(compilare Parte III Sez. A, B, C, D del DGUE)

- Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Insussistenza dei motivi di esclusione, di cui all'art. 80 c. 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con riferimento ai soggetti ex art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e nello specifico:

- a. titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- b. soci o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- c. soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- d. membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio

NB) Nella suddetta elencazione, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 26 ottobre 2016 cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai:

1. membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
2. membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
3. altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Institori e Procuratori ad negotia)
4. altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa);
5. altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001)

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando della presente gara, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12- sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306,

convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

- Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (gravi illeciti professionali)** la Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del DGUE, indicando nella apposita **Parte III - Sezione C** "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali" - tutte le notizie ad essi riferite e riportate nel Casellario Informativo gestito dall'Autorità astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità.
- Ai fini dell'esclusione saranno rilevanti solo i comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali nell'esecuzione di prestazioni contrattuali, anche se relative a interventi promossi da amministrazioni diverse.
- L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c) sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che:

- la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) sarà condotta dalla Stazione Appaltante mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice;
- la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. sarà effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza

In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.)

A norma dell'art. 80 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della corretta individuazione delle cause di esclusione di cui al citato art. 80 c. 5, trovano applicazione le Linee guida ANAC n. 6 recanti "Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice" di cui alla Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016.

Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato

poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs.n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento al comune di Limbiate.

Ai sensi dell'art. 1 c. 17 della L. n. 190/2012, costituisce, altresì causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità, di cui al Decreto Presidenziale n. 72 del 27.06.2017, come allegato alla documentazione di gara (Allegato 6).

4.7.2 - Requisiti di idoneità professionale (art. 83 c. 1 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) (compilare Parte IV Sez. A – Punto 1 del DGUE)

- Iscrizione, per attività coincidente o comunque affine con l'oggetto della presente procedura, nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; se cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, iscrizione nell'apposito Albo;

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b), c) dell'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:

- il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e per l'esecuzione del servizio;

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di operatori economici o Geie di cui all'art.45, lettere d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. costituiti o da costituirsi:

- il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio costituito o costituendo;

Nell'ipotesi di reti di imprese:

- il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa retista.

4.7.3 - Capacità economica e finanziaria (art. 83 c. 1 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) (compilare Parte IV Sez. B – Punti 2b e 3, se pertinente, del DGUE)

1. Il requisito minimo di capacità economica e finanziaria, come sotto indicato, è stato fissato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83, comma 4, e 86, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto del principio di proporzionalità e in funzione del valore complessivo dell'affidamento, nonché della specificità e delle prestazioni richieste:

- aver realizzato, nel triennio **2014-2015-2016**, un fatturato specifico complessivo per **"manutenzione segnaletica stradale non luminosa"**, a favore di Enti pubblici o soggetti privati, non inferiore ad **€ 100.000,00** (Eurocentomila/00), IVA esclusa

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b), c) dell'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di operatori economici di cui all'art.45, lettere d), e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere complessivamente posseduto dall'intero raggruppamento o consorzio con le seguenti modalità:

- in caso di raggruppamento tra i soggetti di cui all'art.45, lettere d), e) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il suddetto requisito deve essere posseduto dalla mandataria, o dalla concorrente indicata come tale, nella misura minima del 40%, mentre il restante 60% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle imprese mandanti ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10%. Resta fermo, ai sensi dell'art. 83 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Nell'ipotesi di raggruppamento formato solo da due imprese, la mandataria o la concorrente indicata come tale deve possedere almeno il 51% del requisito richiesto. Per le imprese di recente costituzione, ai fini della verifica del possesso del requisito indicato, il calcolo del fatturato specifico complessivo deve essere effettuato sugli anni di effettiva esistenza dell'impresa e, pertanto, la documentazione che la stessa è tenuta a presentare deve riferirsi agli anni di effettiva operatività dell'impresa (cfr. Deliberazione Avcp n. 229/2007). Pertanto, qualora il concorrente risulti costituito o abbia dato inizio all'attività successivamente all'annualità 2014, lo stesso potrà comprovare il fatturato specifico complessivo richiesto (pari a complessivi € 100.000,00) riferendosi ad un periodo inferiore e precisando sia la data di avvio dell'attività sia l'ammontare del fatturato realizzato.

4.7.4 - Capacità tecniche e professionali (art. 83 c. 1 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) (compilare Parte IV Sez. C – Punto 1b del DGUE)

- aver svolto, con buon esito, **n. 1 (un) "servizio di manutenzione segnaletica stradale non luminosa"** per un importo almeno pari ad € 100.000,00 (Euro centomila/00) nel quinquennio **2012-2013-2014-2015-2016**, a favore di Enti pubblici. Al riguardo si precisa che tale requisito non risulterà ottemperato se l'operatore economico non ha svolto cumulativamente il servizio richiesto nei confronti di un unico soggetto, nel periodo indicato

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b), c) dell'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di operatori economici o Geie di cui all'art.45, lettere d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto almeno dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale.

4.8 – Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico-professionale avviene, ai sensi dell'articolo 216 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 9 comma 15-ter del D.L n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi - Avcpass – accesso riservato all'operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge. La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare di gara ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

4.8.1 - Modalità' di comprova dei requisiti di partecipazione

Ai fini della verifica dei requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 83 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'Allegato XVII, verranno utilizzati i seguenti mezzi di prova:

- copia conforme o dichiarata conforme delle fatture che attestino, per il triennio **2014-2015- 2016**, la realizzazione di un fatturato specifico complessivo per "manutenzione segnaletica stradale non luminosa", a favore di Enti pubblici o soggetti privati, non inferiore ad **€ 100.000,00** (Euro centomila/00), IVA esclusa

Ai fini della verifica dei requisiti di capacità tecniche e professionali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 83 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'Allegato XVII, verranno utilizzati i seguenti mezzi di prova:

- certificato emesso da Ente pubblico attestante la regolare esecuzione di **n. 1 (un) "servizio di manutenzione segnaletica stradale non luminosa"** per un importo almeno pari ad € 100.000,00 (Euro centomila/00) nel quinquennio **2012-2013-2014-2015-2016**. Tale certificato, pena l'inammissibilità dello stesso, deve:
 - descrivere l'oggetto del contratto;
 - indicare le date di inizio e termine delle attività;
 - indicare il valore del contratto cui si riferisce.

5 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**5.1 - Garanzia provvisoria**

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'offerta deve essere corredata da una **garanzia fideiussoria** di natura accessoria, denominata "garanzia provvisoria" **intestata al Comune di Limbiate** pari al 2% dell'importo complessivo dell'affidamento (**€ 1.374,00**).
- Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, c.1, del D.Lgs. n. 231/2007, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente:
 - **in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso il Tesoriere del Comune di Limbiate BANCA POPOLARE MILANO - Agenzia di Limbiate, Via Garibaldi - depositi cauzionali - IBAN **IT61Y055843326000000013000** intestato a Comune di Limbiate.
 - **mediante garanzia fideiussoria** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del D.Lgs. n.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n.58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Dette fideiussioni devono avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod.Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- Ai sensi dell'art. 93 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria, in qualunque forma costituita, deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione al concorrente stesso, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva) di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

SETTORE TERRITORIO - Lavori pubblici

tel 0299097.307/330/362/646 - settore.tecnico@comune.limbiate.mb.it

Via Monte Bianco, 2 - 20812 Limbiate (MB)

tel 0299097.1 - fax 0299097641 - PEC:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it

www.comune.limbiate.mb.it

Tale obbligo non trova applicazione nei confronti delle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro imprese, piccole e medie imprese.

- **NB) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria dovrà inoltre essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare (su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura) la garanzia per la durata di ulteriori 90 giorni, qualora non sia intervenuta l'aggiudicazione entro il termine di validità iniziale.**
- A comprova dell'avvenuta costituzione della suddetta garanzia provvisoria l'operatore economico deve allegare i documenti in formato elettronico con firma digitale del **sogetto autorizzato ad impegnare il garante**, come da indicazioni contenute al successivo paragrafo 13.1) "Documentazione amministrativa - Step 1" del presente Disciplinare di gara.
- La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'appaltatore o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
- Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti, la polizza fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria deve essere necessariamente intestata a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio.
- Nel caso di partecipazione alla gara di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora si tratti di "rete dotata di organo comune e soggettività giuridica" la garanzia provvisoria va intestata alla rete così come iscritta nel registro della CCIAA, in tutti gli altri casi ("rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica" "rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o rete sprovvista di organo comune") la garanzia provvisoria va intestata a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara.

5.2 - Garanzia definitiva

- Ai sensi di quanto previsto dall'art 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'aggiudicatario è obbligato a costituire **a favore del Comune di Limbiate**, una garanzia denominata "garanzia definitiva" pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
- Anche la garanzia fideiussoria prevista dal comma 1 dall'art 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod. Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'affidatario. Il committente ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
- Nel caso in cui le inadempienze dell'aggiudicatario abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione del contratto la cauzione è escussa nella misura intera.

- Il committente può richiedere che l'aggiudicatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
- In caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere all'aggiudicatario.
- La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
- In caso di raggruppamento temporaneo le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

5.3 – Riduzione dell'importo delle garanzie provvisoria e definitiva

- Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
- Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
- Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
- Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
- Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
- Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti,

per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni”.

- In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
- Per fruire delle suddette riduzioni, le imprese partecipanti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando copia scansionata del documento di certificazione o idonea autocertificazione, firmata digitalmente.
- In caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti, per poter usufruire delle riduzioni sopra indicate le relative certificazioni dovranno essere possedute da tutte le imprese partecipanti al RTI o al Consorzio.
- Le riduzioni sopra indicate si applicano, altresì, alla garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

5.4 - Coperture assicurative

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, c.7 del D.Lgs. n.50/2016 l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna del servizio, a produrre una polizza di assicurazione che tenga indenne l'amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
- La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate del servizio, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte dell'amministrazione committente secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile e le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
- La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'amministrazione committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere, elementi vegetali, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a. prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;
 - b. essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di servizi aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
- La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro **500.000,00**.
- Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- a. in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'amministrazione committente;
- b. in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'amministrazione committente.

- Le garanzie di cui al presente paragrafo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art.48, c.5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

N.B.:

- Le fidejussioni per la garanzia provvisoria e per la garanzia definitiva (opportunamente integrate con la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod. Civ.) nonché la copertura assicurativa, devono essere conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n.123.

5.5 - AVVALIMENTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici, singoli o in raggruppamento, di cui all'art. 45 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economica - finanziaria e di capacità tecniche e professionale per partecipare alla presente gara.

Il ricorso all'avvalimento consente all'operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi.

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente dovrà compilare l'apposita Sez. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)" di cui alla Parte II del "**Documento di gara unico europeo (DGUE)**" (Allegato 2), contenente le seguenti dichiarazioni:

- **Dichiarazione del legale rappresentante** o altra persona dotata dei poteri di firma attestante:

- la volontà di ricorrere all'avvalimento;
- l'indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto ausiliario e dei requisiti di cui ci si intende avvalere.

L'operatore economico, oltre a rendere le dichiarazioni sopra indicate, dovrà produrre la seguente documentazione:

- **originale o copia conforme del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'affidamento. A tal fine, ai sensi dell'art. 89 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 1 del n.207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a. oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b. durata;
- c. ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, ecc...).

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto digitalmente sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

- **Dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria**, attraverso la compilazione del Modello (Allegato 5), con cui la stessa:

SETTORE TERRITORIO - Lavori pubblici

tel 0299097.307/330/362/646 - settore.tecnico@comune.limbiate.mb.it

Via Monte Bianco, 2 - 20812 Limbiate (MB)

tel 0299097.1 - fax 0299097641 - PEC:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it

www.comune.limbiate.mb.it

- a) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'affidamento i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
- b) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- **"Documento di gara unico europeo (DGUE)"** (Allegato 2), da presentarsi distintamente anche per l'impresa ausiliaria, con riferimento alle seguenti parti del documento:
 - **Parte II - Sezione A** "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali) - **Sezione B** "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico";
 - **Parte III** - Tutte le sezioni;
 - **Parte IV**
 - **Sezione A "Idoneità"**:
 - Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;
 - **Sezione B "Capacità economica e finanziaria"** solo nel caso in cui i requisiti relativi a tale sezione siano oggetto di avvalimento:
 - Punto 2a
 - Punto 3 (se pertinente)
 - **Sezione C "Capacità tecniche e professionali"** solo nel caso in cui i requisiti relativi a tale sezione siano oggetto di avvalimento:
 - Punto 1b
 - **Parte VI "Dichiarazioni finali"**

Il D.G.U.E "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato 2) deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell'impresa ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed esclude la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'art. 213, comma 13 del citato decreto.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. (art.89, comma 5);
- non è consentito, **a pena di esclusione**, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (art.89, comma 7);
- non è consentito che l'impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione (art.89, comma 8);
- il committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in

adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto (art.89, comma 9);

- la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (art.89, comma 9).

6 - SUBAPPALTO - SUBAFFIDAMENTI - OBBLIGO ISCRIZIONE WHITE LIST - RISPETTO PROTOCOLLO LEGALITÀ E PATTO DI INTEGRITÀ

6.1 - Subappalto

E' ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art. 45, c.2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.), in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.105, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- che l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, indichi i servizi o le parti di servizi che intende eventualmente subappaltare, compilando l'apposita sezione del "**Documento di gara unico europeo (DGUE)" (Allegato n. 2)**;
- che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. né alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
- che l'appaltatore provveda al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.

L'appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).

Resta inteso che, qualora l'affidatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, o qualora l'affidatario del subappalto abbia partecipato alla procedura di appalto anche in qualità di concorrente, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

L'affidamento in subappalto dei servizi o di parti di servizi compresi nell'affidamento, di cui al presente Disciplinare di gara, potrà avvenire, ai sensi dell'art.105 - comma 4 e comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte del Comune di Limbiate, entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune di Limbiate sono ridotti della metà.

L'appaltatore, all'atto della richiesta di subappalto, sarà inoltre tenuto a produrre una dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80.

Ai sensi dell'art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si comunica che la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo i tempi e le modalità indicate nell'art. 42 del Capitolato Speciale d'Appalto. È pertanto fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento, una comunicazione che indichi la parte dei servizi eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Parimenti si provvederà a corrispondere direttamente agli altri subcontraenti (prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori) gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo quanto previsto dall'art. 105, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Ai sensi di quanto previsto dall'art.105, c.14, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento). L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'Amministrazione provvederà al controllo di tali adempimenti ai sensi di quanto previsto dal citato comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Ai fini della dichiarazione di subappalto, l'operatore economico dovrà compilare il Documento di gara Unico Europeo (Allegato 2) - Parte II - Sezione D "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento", come indicato al successivo paragrafo 12.1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - STEP 1.

NB: Poiché il presente appalto non ha per oggetto le c.d. "attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa", come individuate ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., non è richiesta, in sede di partecipazione alla gara, l'indicazione della terna dei subappaltatori. Qualora, tuttavia, l'aggiudicatario intendesse subappaltare o subaffidare le attività in parola,

quali, a titolo esemplificativo, l'attività di smaltimento e trasporto del materiale di risulta, è obbligatoriamente richiesta in capo al subappaltatore/subaffidatario l'iscrizione nelle White list tenute dalla competente Prefettura.

6.2 – Subaffidamenti

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.2 del D.Lgs. n.50/2016/2016 e s.m.i., non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente inferiori al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare.

Per ciascun subaffidamento, non considerato subappalto ai sensi del citato art.105, c.2, l'appaltatore, prima dell'inizio della prestazione, sarà tenuto a darne specifica comunicazione alla stazione appaltante, unitamente alla seguente documentazione:

- contratto di subaffidamento o atto equivalente;
 - dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
 - elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
 - dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
- Non si configurano inoltre come attività affidate in subappalto le categorie di forniture e servizi indicate nell'art. 105, c.3 del D.Lgs. n.50/2016/2016 e s.m.i., Con riferimento ad esse l'appaltatore, prima dell'inizio delle singole prestazioni, deve comunque:
 - effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante dell'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (art.105, c.3, lett.a):
 - depositare presso la stazione appaltante, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della presente procedura di appalto.

7 – Obbligo iscrizione alle White List - Rispetto Protocollo Legalità e Patto di Integrità

- Ai sensi dell'art. 2 c. 2 del d.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato con d.P.C.M. 24 novembre 2016 (pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017), nei casi di cui all'art. 1 c. 52 della L. n. 190/2012 e s.m.i., la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. White list).
- La consultazione dell'elenco è la modalità obbligatoria attraverso la quale la stazione appaltante acquisisce la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dal loro valore.

Pertanto le attività sopra elencate dovranno essere subappaltate o subaffidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle white list tenute dalle competenti Prefetture.

- Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92 c. 2 e c. 3 del Codice antimafia.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 26/10/2016, il Comune di Limbiate ha adottato il "**Patto di Integrità**" in materia di appalti pubblici che costituisce formale obbligazione per gli operatori economici e per i dipendenti del Comune stesso ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione. Il Patto di Integrità, debitamente sottoscritto digitalmente, deve essere allegato alla documentazione amministrativa da presentare in sede di gara.

Si evidenzia che la violazione degli impegni previsti dal Patto d'Integrità potrà comportare l'esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca dell'aggiudicazione e/o la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto della Provincia di chiedere e ottenere l'incameramento della garanzia definitiva e l'eventuale risarcimento dei danni patiti oltre che l'esclusione del concorrente o dell'aggiudicatario da tutte le procedure bandite sino ad un massimo di tre anni, da stabilirsi in base alla violazione commessa.

8 - FINANZIAMENTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'intervento in oggetto comporta una spesa complessiva di Euro 83.750,00 finanziata con mezzi propri di bilancio del comune di Limbiate.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le modalità previste dagli artt. 26,27 e 28 del Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.).

Nello specifico i servizi saranno di volta in volta misurati e contabilizzati secondo i prezzi indicati nell'elenco prezzi unitari con l'applicazione del ribasso d'asta contrattuale e liquidati su presentazione di fattura regolarmente vistata dal DEC e autorizzata dal RUP, con rate di acconto dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del CSA, raggiunge un importo non inferiore a **euro 30.000,00 (trentamila)**, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale.

Ai sensi dell'art. 30, c.5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo del servizio è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- In applicazione della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in questione.
- In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo (**CIG 721104241B**). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

- A tal fine l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l'appaltatore sarà tenuto a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.
- La stazione appaltante verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti interessati al presente affidamento sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subappalto, la stazione appaltante provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell'ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell'art.
- 105 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'affidatario è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (subfornitura, nolo, ecc...) al momento della ricezione da parte della stazione appaltante della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.
- Al fine di mettere la stazione appaltante in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3 comma 9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare allo stesso tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.
- Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per la risoluzione del contratto e la conseguente applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

11 - INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA - MODALITA' DI COMUNICAZIONE

- Nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara" del sito internet del Comune di Limbiate, all'indirizzo www.comune.limbiate.mb.it, unitamente al Disciplinare di gara, ai relativi allegati e al Capitolato Speciale d'Appalto ed all'elenco prezzi unitari, sono pubblicati gli elaborati in formato zip, al fine di consentire a tutti gli operatori economici invitati di conoscere e valutare le caratteristiche del servizio da prestare.
Non verrà trasmesso alcun elaborato via e-mail.
- Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione Appaltante **per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura"**, presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.
- Eventuali comunicazioni in merito alla documentazione di gara da parte della Stazione Appaltante ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili **attraverso la funzionalità "Documentazione di gara"**, presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.
- Sarà inoltre cura della Stazione Appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il canale "Comunicazioni procedura".

SETTORE TERRITORIO - Lavori pubblici

tel 0299097.307/330/362/646 - settore.tecnico@comune.limbiate.mb.it

Via Monte Bianco, 2 - 20812 Limbiate (MB)

tel 0299097.1 - fax 0299097641 - PEC:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it

www.comune.limbiate.mb.it

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'[art. 120, c. 2-bis del codice del processo amministrativo](#), la stazione appaltante provvederà a pubblicare, sul sito internet del comune di Limbiate nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara" all'indirizzo www.comune.limbiate.mb.it, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'[art. 80](#), nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, via PEC attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" di Sintel, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.
- Ai sensi dell'art. 76, c.5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante comunicherà d'ufficio, attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" di Sintel, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito dagli operatori economici concorrenti all'atto della registrazione a Sintel, entro un termine non superiore a 5 giorni:
 - a. l'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il Disciplinare di gara, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
 - b. l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;
 - c. l'eventuale decisione di non aggiudicare l'appalto, a tutti i candidati;
 - d. la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla precedente lettera a).
- In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete di imprese o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
- **Per la presente gara la stazione appaltante NON RILASCIA alle imprese attestazioni di sopralluogo o di presa visione degli elaborati progettuali.**

12 - TERMINE - INDIRIZZO DI RICEZIONE - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e tutta la documentazione amministrativa ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso SINTEL **entro e non oltre le ore 08,00 del 06.11.2017** pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura. Non saranno ritenute valide e accettate offerte cartacee o ricevute senza l'utilizzo della piattaforma SINTEL.

L'operatore economico registrato a SINTEL accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "**Invia offerta**", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa;
- una "busta telematica" contenente l'offerta economica;

SETTORE TERRITORIO - Lavori pubblici

tel 0299097.307/330/362/646 - settore.tecnico@comune.limbiate.mb.it

Via Monte Bianco, 2 - 20812 Limbiate (MB)

tel 0299097.1 - fax 0299097641 - PEC:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it

www.comune.limbiate.mb.it

Si precisa che l'offerta viene inviata alla Stazione Appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato "Invia offerta".

Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in SINTEL per verificare i contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta **con congruo anticipo** rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di controllare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B.) Come precisato nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" – All. n. 7 (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

12.1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - STEP 1

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico dovrà inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, in un unico file formato ".zip" (o equivalente) comprensivo dei seguenti documenti, ciascuno dei quali **firmato digitalmente**:

- **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**, da rendersi in bollo da € 16,00 (*), espressa completando in ogni sua parte l'apposito modulo, recante l'indicazione dell'oggetto della gara e i dati identificativi del concorrente (denominazione/ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede della Ditta), secondo le precisazioni di seguito indicate:
 - se il concorrente partecipa alla gara come impresa singola dovrà presentare il Modulo (**ALLEGATO 1/a**);
 - se il concorrente partecipa alla gara come RTI o consorzio ordinario o Geie dovrà presentare il Modulo (**ALLEGATO 1/b**);
 - se il concorrente partecipa alla gara in aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete dovrà presentare il Modulo (**ALLEGATO 1/c**).

In caso di partecipazione come impresa singola la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), lett. e), lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente dall'impresa mandataria/capogruppo "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutte le imprese che costituiranno il Raggruppamento o il Consorzio o il Geie e contenere l'impegno, sottoscritto da tutti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato come impresa mandataria/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Si precisa che, nel caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti, dovrà essere allegata copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, da parte del mandatario/capogruppo.

Per ogni partecipante al raggruppamento tra i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), lett. e), lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dovranno essere specificate le parti del servizio che si intendono assumere. La mancata indicazione della suddivisione del servizio all'interno del raggruppamento o consorzio o Geie comporterà l'esclusione dalla gara.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 4.6.3.) del presente Disciplinare di Gara.

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente solo dal concorrente.

NB: Ai fini dell'assolvimento della marca da bollo, l'operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) su un foglio che contenga il nome della procedura, nonché i riferimenti dell'operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale). L'operatore economico deve allegare copia scansionata del foglio. In alternativa, l'operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà allegare la ricevuta di pagamento del bollo che costituisce la "marca da bollo digitale".

Ai sensi degli artt.19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.

– **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**, in carta libera, reso e sottoscritto, ai sensi del n. 445/2000 e s.m.i., in conformità allo schema allegato (**Allegato 2**), quale parte integrante del presente Disciplinare di gara; tale Documento dovrà essere presentato in conformità al modello di cui alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 pubblicata sulla G.U n. 174 del 27.07.2016.

Il "Documento di gara unico europeo" da rendere tramite la compilazione dell'ALLEGATO 2 contiene le seguenti dichiarazioni:

- dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da parte dei soggetti di cui all'art. 80 c. 3 di seguito indicati, anche se cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente Disciplinare di gara:
 - titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
 - soci o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
 - soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
 - membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo, o direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Nel caso in cui per tali soggetti cessati ricorra una delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2, l'operatore economico concorrente dovrà dimostrare che vi è stata

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, indicando le misure adottate.

Compilazione del "Documento di gara unico europeo"

Il "Documento di gara unico europeo (DGUE)" (Allegato 2) dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente:

- dall'operatore economico che partecipa per proprio conto;
- da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;
- sia da parte del consorzio, sia da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare, in caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane di cui all'art.45, c.2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, c.2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- dalla eventuale impresa ausiliaria in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Compilazione del "Documento di gara unico europeo"

- **L'operatore economico che partecipa per proprio conto** deve produrre un solo **"Documento di gara unico europeo (DGUE)" (Allegato 2)** - compilando le seguenti parti:
 - **Parte II - Sezione A** "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) - Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"; Sezione C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti" solo in caso di ricorso all'avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; Sezione D "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - **Parte III** - Tutte le sezioni;
 - **Parte IV**
 - Sezione A** "Idoneità"
 - Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;
 - Sezione B** "Capacità economica e finanziaria":
 - Punto 2a
 - Punto 3 (se pertinente)
 - Sezione C** "Capacità tecniche e professionali":
 - Punto 1b
 - Sezione D** "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della eventuale riduzione della garanzia provvisoria;
 - **Parte VI** "Dichiarazioni finali"
- **In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti**, di cui all'art. 45, c.2, lett. d), ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il **"Documento di gara unico europeo (DGUE)" (Allegato 2)** deve essere presentato e sottoscritto digitalmente da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio.

Nello specifico la **mandataria** dovrà compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II - Sezione A** "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) - Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"; Sezione C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti" solo in caso di ricorso all'avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; Sezione D "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore

economico non fa affidamento" solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- **Parte III** – Tutte le sezioni;

- **Parte IV**

Sezione A "Idoneità"

- Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;

Sezione B "Capacità economica e finanziaria":

- Punto 2a

- Punto 3 (se pertinente)

Sezione C "Capacità tecniche e professionali":

- Punto 1b

Sezione D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della eventuale riduzione della garanzia provvisoria;

- **Parte VI** "Dichiarazioni finali"

La/e **mandante/i** dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II - Sezione A** "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"; Sezione C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti" solo in caso di ricorso all'avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- **Parte III** – Tutte le sezioni;

- **Parte IV**

Sezione A "Idoneità"

- Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;

Sezione B "Capacità economica e finanziaria":

- Punto 2a

- Punto 3 (se pertinente)

Sezione C "Capacità tecniche e professionali":

- Punto 1b

Sezione D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della eventuale riduzione della garanzia provvisoria;

- **Parte VI** "Dichiarazioni finali"

- In caso di **consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane** di cui all'art.45, c.2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché in caso di **consorzio stabile** di cui all'art. 45, c.2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il "**Documento di gara unico europeo (DGUE)**" (**Allegato 2**) deve essere presentato e sottoscritto digitalmente anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare.

Nello specifico il **Consorzio** dovrà compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II - Sezione A** "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"; Sezione C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti" solo in caso di ricorso all'avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; Sezione D "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- **Parte III** – Tutte le sezioni;

- **Parte IV**

Sezione A "Idoneità"

Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;

Sezione B "Capacità economica e finanziaria":

Punto 2a

Punto 3 (se pertinente)

Sezione C "Capacità tecniche e professionali":

Punto 1b

Sezione D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della eventuale riduzione della garanzia provvisoria;

Parte VI "Dichiarazioni finali"

La/e impresa/e **consorziata/e** per la/e quale/i il consorzio dichiara di partecipare dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

Parte II - Sezione A "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) - Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico";

Parte III - Tutte le sezioni;

Parte IV

Sezione A "Idoneità"

Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo

Sezione B "Capacità economica e finanziaria" (eventuale):

Punto 2a

Punto 3 (se pertinente)

Sezione C "Capacità tecniche e professionali" (eventuale):

Punto 1b

Sezione D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" (eventuale) -

precisare la certificazione posseduta attestante il rispetto di determinati sistemi di qualità;

Parte VI "Dichiarazioni finali"

Il **"Documento di gara unico europeo (DGUE)" (Allegato 2)** deve essere presentato e sottoscritto digitalmente anche dalla/e eventuale/i **impresa ausiliaria** in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Per le Parti da compilare da parte dell'eventuale/i **impresa ausiliaria** si veda quanto sopra riportato al precedente paragrafo 6) del presente Disciplinare di gara.

NB) Il "Documento di gara unico europeo" (Allegato 2) deve essere reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma.

La stazione appaltante potrà procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi momento della procedura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la presentazione di tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

· **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (ALLEGATO 3)** debitamente sottoscritto digitalmente, per integrale accettazione, da parte del legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma dell'operatore economico partecipante.

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia stato già conferito il mandato, il Capitolato dovrà essere sottoscritto digitalmente

dall'impresa mandataria/capogruppo "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, il Capitolato dovrà essere sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi.

GARANZIA PROVVISORIA Nel caso di garanzia provvisoria prestata tramite fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata **dagli intermediari iscritti nell'Albo di cui all'art.107 del D.Lgs. n.385/1993**: l'operatore economico deve allegare documento in formato elettronico, sottoscritto digitalmente **dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante**, atto a comprovare l'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria, intestata alla stazione appaltante, di importo pari almeno al 2% dell'importo complessivo dell'affidamento (**€ 1.374,00**), costituita come indicato al precedente paragrafo 5.1) del presente Disciplinare di gara e con le caratteristiche ivi indicate.

La garanzia provvisoria deve essere accompagnata dalla dichiarazione d'impegno, firmata digitalmente dal fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare verso il concorrente, in caso di aggiudicazione al concorrente stesso, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva) di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Qualora la dichiarazione di impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva) fosse contenuta nel documento allegato nel campo "garanzia provvisoria", non è necessario allegare specifica "Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva".

Qualora la "Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva" non fosse contenuta nella garanzia provvisoria, l'operatore economico dovrà allegare alla documentazione amministrativa sia la garanzia provvisoria che la dichiarazione in questione in formato .zip.

Sono esentati dal produrre l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva le microimprese, le piccole e medie imprese e i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante versamento in contanti, con bonifico o assegno circolare presso il Tesoriere dell'Amministrazione, l'operatore economico dovrà allegare copia della ricevuta dell'avvenuto versamento in contanti o con bonifico o con assegno circolare, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma).

Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante titoli del debito pubblico: l'operatore economico dovrà:

- acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale;
- allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma).

Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva nel caso di garanzia provvisoria presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o in assegno circolare.

- Ai sensi dell'art. 93, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso di garanzia provvisoria presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o assegno circolare, l'operatore economico deve produrre l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora risultasse aggiudicatario.

- La predetta dichiarazione dovrà essere rilasciata in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto autorizzato ad impegnare il garante.
- Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ordinario, l'impegno dovrà essere riferito a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio.
- L'operatore economico deve produrre, con riferimento al firmatario per conto del soggetto garante copia in formato elettronico del documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione (ad es. procura).

Documentazione eventuale per la riduzione dell'importo della garanzia provvisoria

Come precisato al paragrafo 5.3) del presente Disciplinare di gara, la garanzia provvisoria potrà essere ridotta secondo quanto previsto dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In tal caso l'operatore economico dovrà indicare in sede di offerta i requisiti posseduti, allegando nel campo riservato alla garanzia provvisoria, copia scansionata dei documenti di certificazione o idonea autocertificazione.

Tutte le certificazioni e le dichiarazioni prodotte dovranno essere firmate digitalmente.

Indipendentemente dal possesso di specifica certificazione, si applica la riduzione del 50 per cento anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

PATTO DI INTEGRITA' debitamente sottoscritto digitalmente, per integrale accettazione, da parte del legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma dell'operatore economico partecipante.

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia stato già conferito il mandato, il Patto di Integrità dovrà essere sottoscritto digitalmente dall'impresa mandataria/capogruppo "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, il Patto di Integrità dovrà essere sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi.

"PASOIE" rilasciato dal servizio AVCPASS, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.). I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi di accesso riservato- AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

A comprova dell'avvenuta acquisizione del PASOIE l'operatore economico dovrà allegare copia scansionata dello stesso.

(Solo in caso di avvalimento)

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento, di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno essere prodotti tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nel precedente paragrafo 6) del presente Disciplinare di gara.

(Solo in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario o Geie già costituiti)

COPIA SCANSIONATA DEL MANDATO COLLETTIVO SPECIALE E IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA conferito alla mandataria/capogruppo ovvero dell'ATTO COSTITUTIVO del Consorzio o Geie. La documentazione in questione deve essere inserita nella documentazione amministrativa da presentarsi da parte della mandataria/capogruppo.

(Solo in caso di contratto di rete)

In caso di partecipazione delle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n.50/2016 dovranno essere prodotti tutti i

documenti e le dichiarazioni indicate nel precedente paragrafo 4.6.3) del presente Disciplinare di Gara.

(Solo in caso di partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale)

In caso di partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e di imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale dovrà essere prodotta la documentazione indicata nel precedente paragrafo 4.6.4) del presente Disciplinare di Gara.

(Solo in caso di imprese con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea)

Le imprese con sede in altri Stati membri dell'Unione europea dovranno integrare la documentazione amministrativa prevista dal presente Disciplinare di Gara nonché le dichiarazioni rese con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, circa l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, con la produzione dell'ulteriore documentazione indicata al precedente paragrafo 4.6.5) del presente Disciplinare di gara.

PROCURA Qualora siano state allegate dichiarazioni che compongono l'offerta sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), l'operatore economico deve allegare copia della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.

12.2 - OFFERTA TECNICA - STEP 2

Al secondo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico non deve inserire alcuna documentazione, poiché la presente procedura di gara non prevede offerta tecnica. L'operatore economico deve quindi cliccare su "Avanti" e procedere con la sottoscrizione dell'offerta economica come di seguito descritto.

12.3 - OFFERTA ECONOMICA - STEP 3

Al terzo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico, nell'apposito campo "Offerta Economica" presente sulla piattaforma Sintel dovrà indicare, a pena di esclusione, la propria offerta economica, consistente nell'indicazione in cifre del **RIBASSO PERCENTUALE UNICO**, offerto sull'importo a base di gara.

Per completare l'inserimento dell'offerta economica l'operatore economico dovrà inserire nel campo "**DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA**", il seguente documento:

- "Dichiarazione oneri aziendali della sicurezza e costo della manodopera", di cui all'Allegato 4, recante, a pena di esclusione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
- l'indicazione dei propri **COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA** afferenti all'esercizio dell'attività svolta con riferimento all'affidamento in oggetto;
- l'indicazione dei propri **COSTI DELLA MANODOPERA** con riferimento all'affidamento in oggetto.

Nella formulazione dell'offerta il concorrente dovrà tenere conto di tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Sottoscrizione "Dichiarazione oneri aziendali della sicurezza e costo della manodopera"

- In caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi o Geie, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, la "Dichiarazione oneri aziendali della sicurezza e costo della manodopera" dovrà essere sottoscritta digitalmente dal concorrente mandatario "in nome e per conto proprio e dei mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, la "Dichiarazione oneri aziendali della sicurezza e costo della manodopera"

dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i componenti i raggruppamenti o i consorzi o Geie.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45 comma 2, lett. f) si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 4.6.3.) del presente Disciplinare di Gara.

12.3.1 - Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso

Dopo aver inserito la propria offerta economica come sopra indicato, è necessario inserire nel campo **"Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza) offerto"** il valore individuato dalla stazione appaltante, pari ad **€ 500,00**.

NB) Gli oneri della sicurezza in oggetto sono quelli che devono essere quantificati dalla Stazione Appaltante e non coincidono con gli "Oneri Aziendali della sicurezza" afferenti ai costi aziendali della sicurezza a carico dell'operatore economico, da indicare da parte dei concorrenti attraverso dichiarazione autocertificata firmata digitalmente in sede di presentazione dell'offerta economica.

12.3.2 - Marca da bollo

L'operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) su un foglio che contenga la denominazione della procedura (v. precedente Paragrafo 1 – Scheda riassuntiva della procedura), nonché i riferimenti dell'operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale). L'operatore economico deve allegare copia scansionata del foglio.

In alternativa, l'operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà allegare la ricevuta di pagamento del bollo che costituisce la "marca da bollo digitale".

12.4 - RIEPILOGO DELL'OFFERTA - STEP 4

Al quarto step del percorso guidato "Invia offerta", la piattaforma Sintel genera automaticamente il **"Documento d'offerta"** in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. Tale Documento dovrà essere scaricato dall'operatore economico sul proprio terminale e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o da altra persona dotata dei poteri di firma.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in Sintel del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) secondo le modalità illustrate nella seguente Tabella. Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso "Invia offerta" in Sintel, nonché nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
<ul style="list-style-type: none"> • Forma singola 	<ul style="list-style-type: none"> • Allegare il documento con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma)
<ul style="list-style-type: none"> • R.T.I. costituendo • Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, c. 1, lett. e), D.Lgs. 50/2016) 	<ul style="list-style-type: none"> • Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio.

<ul style="list-style-type: none"> • R.T.I. costituito • Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, c. 1, lett. e), D.Lgs. 50/2016) 	<ul style="list-style-type: none"> • Allegare un unico documento, con la firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) della mandataria del raggruppamento o del consorzio.
<ul style="list-style-type: none"> • Consorzio (art. 45, c. 1, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016) 	<ul style="list-style-type: none"> • Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo.

12.5 - INVIO OFFERTA - STEP 5

Al quinto step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico ha la possibilità di visualizzare il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato e procedere quindi all'invio dell'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "**Invia offerta**". Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili.

13. - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

La gara si svolgerà in seduta pubblica, **il giorno 06.11.2017, alle ore 15:00** presso la sede municipale del Comune di Limbiate - Servizio territorio, in Limbiate, Via Monte Bianco, 2.

Eventuali modifiche saranno notificate agli operatori economici attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura".

La gara verrà espletata da un Seggio di Gara presieduto dal Dirigente competente con la presenza di due funzionari dell'Ente in qualità di testimoni e di un segretario verbalizzante.

Il Presidente dichiarerà aperti i lavori del Seggio di gara da lui presieduto, dopo averne accertato la regolare composizione. A tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i membri del Seggio di gara (Dirigente, testimoni, segretario/a verbalizzante) e le imprese concorrenti, compilando e facendo compilare gli appositi moduli di autocertificazione che verranno allegati al verbale delle operazioni.

Le operazioni di gara sono pubbliche e pertanto chiunque può assistere alle stesse; peraltro solo i legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti o soggetti dagli stessi delegati, muniti di delega che dovrà essere consegnata e allegata al Verbale di gara, potranno far mettere a verbale proprie dichiarazioni, ed eventualmente chiedere di allegare allo stesso propri scritti.

Il Presidente provvederà preliminarmente a verificare le identità dei presenti riportandole sul Verbale di gara nonché a far compilare loro il "Prospetto delle presenze" che verrà sottoscritto dallo stesso Presidente.

Il Presidente procederà quindi:

- a) a sorteggiare tra i seguenti valori: 0,6 - 0,7 - 0,8 - 0,9 il coefficiente da applicare alla media indicata nell'art. 97, c.2, lett. e) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- b) a sorteggiare, ai sensi di quanto previsto dall'art.97 c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. uno dei metodi ivi previsti per determinare la soglia di anomalia.

Di seguito il Seggio di gara procederà a dare riscontro delle offerte pervenute nei modi e termini prescritti.

In particolare, nel corso della seduta pubblica, il Presidente del Seggio di gara provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- b) verifica della regolarità dell'apposizione della firma digitale sulla documentazione di gara (questa attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d'offerta);
- c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa presentata in modalità telematica;
- d) ammissione o esclusione dei concorrenti alla successiva fase di apertura delle offerte economiche o ammissione dei concorrenti alla procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, c.9 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (come indicato nel riquadro successivo).

Eventuale procedura ex art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (SOCCORSO ISTRUTTORIO)

Nella stessa seduta pubblica di gara, o in quella immediatamente successiva alla procedura di soccorso istruttorio, il Presidente del Seggio di gara, procederà a completare la procedura telematica provvedendo:

- all'apertura del file "OFFERTA ECONOMICA" inserito nel campo "offerta economica";
- a verificare la corretta presentazione e redazione dell'Allegato 4) contenente l'indicazione dei costi aziendali della sicurezza e del costo della manodopera;
- alla lettura del ribasso offerto da ciascun concorrente.

Una volta terminata la lettura di tutte le offerte e prima del calcolo delle medie, le offerte verranno rilette ad alta voce da parte del segretario verbalizzante al fine di attuare un ulteriore controllo.

Infine, si procederà ad effettuare il calcolo delle medie, secondo il metodo estratto in precedenza, con esclusione automatica delle offerte anomale.

Sulla base della graduatoria derivante dal suddetto calcolo, il Presidente di gara formulerà la proposta di aggiudicazione di cui all'art. 33, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Nel caso in cui, a seguito delle procedure sopra evidenziate, risultassero due o più migliori offerte uguali, il Presidente del Seggio di gara procederà all'estrazione a sorte della migliore offerta. Qualora alla seduta pubblica non presenziasse alcun rappresentante delle ditte concorrenti, l'estrazione verrà effettuata, oltre che alla presenza dei due testimoni componenti il Seggio di gara, anche alla presenza del Segretario generale dell'Ente, o del Vicesegretario in caso di sua assenza, che attesteranno la regolarità della procedura seguita.

Non si procederà al calcolo delle medie con esclusione automatica delle offerte anomale nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci. In tal caso, qualora il numero delle offerte pervenute sia pari o superiore a cinque, si procederà, comunque, al calcolo della soglia di anomalia con il metodo estratto in apertura di seduta per individuare se la migliore offerta, corrispondente al ribasso percentuale più elevato offerto, sia anormalmente bassa.

Nel caso vi siano offerte sospette di anomalia il Presidente procederà alla verifica dell'anomalia dell'offerta, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come meglio indicato nel successivo paragrafo del presente Disciplinare di Gara.

In ogni caso anche qualora il numero delle offerte pervenute sia inferiore a cinque, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva la

facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si provvederà a pubblicare, sul profilo di committente della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e contratti" "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" "[Bandi per appalti servizi sopra/sotto soglia](#)", il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.

Le risultanze delle suddette operazioni e la suddetta graduatoria saranno registrate dal Sistema e i soggetti abilitati potranno prenderne visione in modalità telematica.

FASE EVENTUALE DI VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Nel caso in cui talune offerte risultino anormalmente basse in base a quanto sopra descritto, il Seggio di gara sospenderà la seduta pubblica di gara e comunicherà i nominativi dei relativi concorrenti al Responsabile del procedimento (RUP), inviando ad esso tutta la relativa documentazione.

Il RUP richiederà agli offerenti le spiegazioni sul prezzo offerto, procedendo ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

In particolare il RUP provvederà a richiedere per iscritto, via Pec o in subordine via fax, la presentazione di tali spiegazioni, assegnando **un termine perentorio di 15 gg dalla data di ricevimento della richiesta**.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di operatori economici (RTI) la presentazione per iscritto delle suddette spiegazioni verrà formalmente richiesta alla sola mandataria su cui graverà l'onere di fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare la sostenibilità dell'offerta presentata dal RTI.

Si precisa sin da ora che ogni concorrente, la cui offerta apparirà anormalmente bassa, sarà chiamato a produrre le "Spiegazioni" sul prezzo offerto in gara, fornendo giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto.

Ai sensi dell'art. 97 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. verranno in particolar modo considerate le spiegazioni relative:

- a) all'economia dei servizi prestati;
- b) alle soluzioni tecniche prescelte o alle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi;
- c) all'originalità dei servizi proposti dall'offerente.

Verranno, altresì, richieste spiegazioni in ordine ai seguenti elementi:

- oneri aziendali della sicurezza dichiarati nell'offerta economica;
- costi del personale dedicato al servizio dichiarati nell'offerta economica;
- costi per la formazione del proprio personale;
- consulenze e servizi esternalizzati;
- costi di amministrazione;
- materiali di consumo;
- spese generali
- utile.

Per quanto riguarda la giustificazione dei costi del personale che verranno dichiarati nell'offerta economica, dovrà essere indicato il contratto nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari oppure, per il personale impiegato con contratti diversi, dovrà essere indicata la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

L'analisi dei suddetti prezzi dovrà essere incrementata di una percentuale motivata di spese generali e dell'utile d'impresa. Per le spese generali dovranno essere evidenziati i costi generali di commessa.

A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare la congruità dell'offerta, i concorrenti dovranno produrre idonea documentazione di supporto (contratti, polizze, documenti contabili, ecc.)

La **documentazione prodotta a giustificazione degli elementi di costo** dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente o da altra persona dotata di poteri di firma, e non dovrà recare abrasioni o correzioni che non siano dal sottoscrittore stesso espressamente confermate e sottoscritte.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie, qualora sia stato già conferito il mandato, le "Spiegazioni" dovranno essere espresse e sottoscritte solo dalla concorrente mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, le "Spiegazioni" dovranno essere espresse e sottoscritte da tutti i concorrenti che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o Geie del comma 2 dell'art.45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di aggregazione di imprese aderenti al "contratto di rete" si rinvia a quanto previsto al paragrafo 4.6.3) del presente Disciplinare di gara.

NB Poiché le modalità con cui verranno richieste le "Spiegazioni" delle offerte anormalmente basse sono indicate nel presente Disciplinare di Gara, si provvederà **all'esclusione** dalla gara dei concorrenti la cui documentazione non perverrà alla stazione appaltante entro il termine da questa assegnato, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni. Il suddetto termine decorre dalla data di invio della PEC o in subordine del fax di richiesta delle spiegazioni.

- Qualora tali spiegazioni non vengano ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, il RUP potrà richiedere per iscritto, sempre via PEC o in subordine via Fax, ulteriori precisazioni ritenute pertinenti in ordine agli elementi costitutivi dell'offerta, assegnando alle Imprese un termine perentorio per rispondere.
- Di tutte le operazioni compiute dal RUP verranno redatti, a cura del RUP stesso, appositi verbali per ogni concorrente sottoposto a verifica.
- Concluse le operazioni di verifica, il Presidente del Seggio di gara provvederà a fissare una nuova seduta pubblica di gara, la cui convocazione verrà comunicata, con congruo preavviso, tramite la funzionalità "Comunicazioni procedura" a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara, nonché tramite pubblicazione sul sito della stazione appaltante: www.comune.limbiate.mb.it.
- Alla riapertura della seduta pubblica il Presidente del Seggio di gara provvederà a dare lettura delle risultanze delle operazioni di verifica condotte, eventualmente escludendo l'offerta o le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino nel loro complesso anormalmente basse e procedendo alla proposta di aggiudicazione di cui al combinato disposto degli artt. 32 c.5 e 33 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- Si precisa che a norma dell'art. 97 c.5 de D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'offerta anormalmente bassa verrà esclusa solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi offerti o di costi proposti o se si accerta che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
 - non rispetta gli obblighi, di cui [all'articolo 30, comma 3](#) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - non rispetta gli obblighi di cui [all'articolo 105](#) del citato decreto;
 - sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui [all'articolo 95, comma 10](#), del citato decreto rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi;
 - il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui [all'articolo 23, comma 16](#) del citato decreto.

14 - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Seguirà la verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara da parte dell'operatore economico nei cui confronti è stata proposta l'aggiudicazione. Inoltre, nell'ipotesi in cui la sua offerta non sia stata sottoposta a verifica di anomalia, la stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera in essa indicati, procederà, altresì, a verificare prima dell'aggiudicazione il rispetto di quanto previsto all'art. 97 c.5 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Terminata la suddetta verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario il Responsabile del Procedimento procederà con l'aggiudicazione che sarà comunicata attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" di Sintel. Tale comunicazione arriverà agli operatori economici concorrenti all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all'atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall'art. 76 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si precisa che:

- Gli operatori economici potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla scadenza per la presentazione delle offerte qualora non si pervenga all'aggiudicazione per fatto addebitabile alla stazione appaltante. La stazione appaltante potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ai sensi dell'art. 32 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Decorso tale termine, i concorrenti potranno liberarsi mediante comunicazione scritta, che tuttavia resterà senza valore qualora, prima che essa sia ricevuta dalla stazione appaltante, quest'ultima abbia già adottato il provvedimento di aggiudicazione.
- È espressamente stabilito che l'impegno dell'Impresa aggiudicataria è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre la stazione appaltante resterà vincolata solo ad intervenuta aggiudicazione dell'affidamento, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.
- La presentazione delle offerte non vincola la stazione appaltante all'aggiudicazione del servizio, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che la stazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.
- L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso.
- Si procederà alla aggiudicazione della presente procedura entro 30 gg. decorrenti dal momento in cui la ditta nei cui confronti è stata proposta l'aggiudicazione avrà integralmente prodotto tutta la documentazione richiesta dalla stazione appaltante a comprova di quanto dichiarato in sede di gara, nonché la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto. La documentazione da produrre ed il relativo termine di presentazione verranno tempestivamente elencati e richiesti a mezzo Pec o fax.
- In caso di mancata produzione della documentazione richiesta, la stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare la proposta di aggiudicazione e di procedere all'affidamento al secondo classificato, con conseguente escussione della garanzia provvisoria già presentata, riservandosi ogni azione verso l'aggiudicatario, se la cauzione non copre i danni subiti.
- Il termine di giorni 60 previsto dall'art. 32 – comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la stipulazione del contratto decorrerà dall'aggiudicazione e in ogni caso solo a far data dal momento in cui la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dalla ditta aggiudicataria.
- L'aggiudicatario ha l'obbligo di rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione, del bando e dell'esito di gara, nella Gazzetta ufficiale della

Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 (pubblicato sulla GURI n. 20 del 25.01.2017), entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

- Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti, l'Amministrazione dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'A.N.AC. nonché all'autorità giudiziaria competente ed escuterà la garanzia provvisoria. In tale eventualità la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni tecniche da quest'ultimo proposte in sede di offerta, previa le eventuali verifiche ex art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile aggiudicare la gara al soggetto che segue nella graduatoria, la stazione appaltante si riserva la facoltà d'interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.

15 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E DIRITTO DI ACCESSO

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali forniti.

I dati forniti vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, altresì, ai fini della eventuale verifica delle offerte anomale, della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dal Comune di Limbiate potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Limbiate in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

I dati potranno essere comunicati:

- a) al personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- b) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- c) ai soggetti esterni facenti parte del Seggio di gara e delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo;
- d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 e dalla L. 241/1990 e s.m.i..

Il Comune di Limbiate consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 53, c.2 e c.5 del D.Lgs. n.50/2016, ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art.53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede "in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto".

Titolare del trattamento è l'Amministrazione Comune di Limbiate, con sede in Limbiate, Via Monte Bianco, 2. Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è lo stesso gestore di Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla

operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. è il Responsabile del Procedimento Gpietro geom. Marinoni.

16 - AVVERTENZE GENERALI

- Saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici che presentino:
 - offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto;
 - offerte che siano sottoposte a condizione, offerte espresse in termini generici e quelle per persona da nominare;
 - offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di gara;
 - offerte incomplete e/o parziali;
 - offerte in variante.
- Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:
 - che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, fatta salva la possibilità di ricorso al "soccorso istruttorio", ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.
- La stazione appaltante si riserva il diritto:
 - di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - di procedere alla proposta di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta conveniente;
 - di procedere con la verifica dell'anomalia dell'offerta, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora sulla base di elementi specifici l'offerta appaia anormalmente bassa;
 - di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara
- La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura o di modificarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti. La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione della presente clausola.
- Non saranno accettate offerte pervenute senza l'utilizzo del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii., al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it.
- Saranno nulle le offerte condizionate. Si riterranno come non pervenute le offerte recapitate oltre il termine indicato nel presente Disciplinare di gara, anche se sostitutive od aggiuntive ad offerte precedenti.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.
- Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto saranno a carico della Ditta aggiudicataria. Resta a carico dell'Amministrazione la spesa relativa all'I.V.A.
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'art.110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

- Le norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto si intendono integrate ed eventualmente modificate dal presente Disciplinare di gara.
- In considerazione della particolare natura e per le finalità specifiche del servizio non risulta possibile suddividere l'affidamento in lotti funzionali ai sensi dell'art.51 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
- Nel caso di mancata prestazione del servizio, nei termini e alle condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, la stazione appaltante potrà aggiudicare il servizio stesso al concorrente che segue in graduatoria.
- La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dal presente Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto.
- Nessun compenso verrà riconosciuto alle ditte partecipanti per le spese sostenute per la compilazione dell'offerta.
- Ai sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 3 del DPR 62/2013 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice sono estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa aggiudicataria.
- A norma dell'art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.
- Responsabile del procedimento è GPietro geom. Marinoni (Tel. 02.99097296-307 - Fax 02.990976419 e-mail: gpietro.marinoni@comune.limbiate.mb.it).

Limbiate, 18.10.2017

IL RUP

GPietro geom. Marinoni

